



1- Ripresa dei versamenti delle cartelle emesse dall'Agenzia Entrate Riscossione

L'articolo 2, D.L. 99/2021 ha prorogato fino al 31 agosto 2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avvisi di accertamento ed avvisi di addebito Inps, atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, atti emessi dagli Enti locali, che opera dallo scorso 8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti della prima zona rossa).

I pagamenti dovuti riferiti al periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021, fatta salva la possibilità di chiedere la dilazione del ruolo ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973.

I contribuenti che, in presenza di rate da dilazione dei ruoli, non hanno provveduto al versamento delle rate mensili già dal mese di marzo 2020, in quanto sospese, si trovano nella condizione di dovere versare in unica soluzione entro il 30 settembre 2021 un numero considerevole di rate.

In caso di difficoltà a corrispondere tutte le rate sospese entro la scadenza del 30 settembre 2021, per evitare la decadenza dal beneficio della rateazione, che si verificherebbe nel caso di 10 rate (anche non consecutive) non versate, è sufficiente effettuare il versamento di un numero di rate affinché il piano di rateazione in essere non presenti più di 9 rate anche non consecutive scadute alla data del 1° ottobre 2021.

Si segnala che per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 è previsto che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà possa essere documentata solo nel caso in cui il debito complessivo sia di importo superiore a 100.000,00 euro, in deroga alla soglia di 60.000,00 euro prevista dall'art. 19, c. 1, D.P.R. 602/1973.

Le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio 2020 su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati, sono riprese dallo scorso 1° settembre 2021.

Trattasi degli obblighi imposti al soggetto terzo debitore di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agenzia delle Entrate Riscossione fino alla concorrenza del debito.

Nel periodo di sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica non hanno verificato, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, la presenza di debiti non ancora pagati all'agente della riscossione (ai sensi dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973) quindi dal 1° settembre 2021 sono riprese anche queste verifiche di eventuale inadempienza.

Sul sito web dell'Agenzia delle entrate Riscossione, al *link*

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/il-decreto-sostegni-bis/>,

è presente una sezione dedicata alle misure introdotte in tema di:

- pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento;
- sospensione attività di notifica e pignoramenti;
- definizione agevolata;
- pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Le *faq* e il *vademecum* consultabili sono aggiornati alle ultime novità normative



2- Annullamento automatico dei ruoli sino a 5.000,00 euro – Art. 4 D.L. 41/2021

Con l'art. 4 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni"), conv. L. 21.5.2021 n. 69, è stato previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l'01.01.2000 e il 31.12.2010, di importo residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro.

L'annullamento è riservato ai contribuenti (*persone fisiche e soggetti diversi*) che, nel periodo d'imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro.

Per il perfezionamento dell'annullamento:

- non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
- l'Agente della Riscossione, dopo uno scambio di informazioni con l'Agenzia delle Entrate, lo dispone in automatico entro il 31.10.2021, previa verifica del limite reddituale.

Considerato che la norma si riferisce specificamente agli "Agenti della Riscossione", si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (*ex Equitalia*) ed a Riscossione Sicilia SPA. Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali iscritti all'albo dell'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

Rientrano nell'annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo dall'01.01.2000 al 31.12.2010 e l'importo del debito residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, con esclusione degli aggi di riscossione e degli interessi di mora (*trattasi di importi dovuti se la cartella di pagamento non viene pagata nel termine dei 60 giorni, quindi estranei al ruolo*).

La norma parla di debito residuo, quindi rientrano anche ruoli originariamente di importo maggiore se, al 23.3.2021, si rispetta il limite di 5.000,00 euro.

Nell'annullamento automatico sono compresi anche i ruoli oggetto della c.d. "rottamazione dei ruoli" dell'art. 3 del DL 119/2018 o del c.d. "saldo e stralcio" degli omessi versamenti di cui all'art. 1 co. 184 ss. della L. 145/2018.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente una funzione che consente di ipotizzare quali carichi compresi nelle comunicazioni di liquidazione delle rottamazioni o del saldo e stralcio possono essere interessati dall'annullamento automatico ed è anche possibile generare i moduli di pagamento, al netto dei carichi interessati dall'annullamento automatico.

Come già sopradetto lo stralcio automatico è circoscritto ai soggetti (*tanto persone fisiche quanto soggetti diversi*) che, nel periodo d'imposta 2019 (*modello REDDITI 2020*), hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro e l'annullamento dei ruoli è subordinato alla verifica del requisito reddituale che deve sussistere in capo a tutti i soggetti tenuti al pagamento del debito.

Quindi, ad esempio, un ruolo derivante da imposta di registro, in cui sono obbligati al pagamento sia il venditore sia l'acquirente, qualora uno solo dei due ha conseguito nel periodo d'imposta 2019 un reddito superiore a 30.000,00 euro, lo stralcio non verrà eseguito.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani